

# La Finanziaria 2008 commentata

**ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del ddl Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, in G.U. n. 300 del 28/12/2007). La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007, la seconda il 22/12/2007, la terza il 27/12/2007, la quarta il 28/12/2007, la quinta il 29/12/2007, la sesta il 30/12/2007, la settima il 2/1/2008, l'ottava il 3/1/2008, la nona il 4/1/2008**

432. Al fine di sostenere l'attività di ricerca, il fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2008 destinati, a titolo di contributo straordinario, alle università che hanno avviato la procedura di statalizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell'ultimo triennio.

433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, nonché gli studenti iscrit-

ti al corso di laurea in medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la laurea, ove non già posseduta, e l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione medesime, immediatamente successiva al concorso espletato.

434. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedenti la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedenti la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori

ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.

435. Per il triennio 2008-2010, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni.

436. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 quale contributo per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE - Biotecnologie avanzate Scarl di Napoli, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo le indicazioni del Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati.

437. Istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si

provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali.

438. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 437, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il contributo, di cui all'articolo 1, comma 1269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.

439. Col medesimo Fondo di cui al comma 437, sono finanziate una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l'organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.

440. Per l'anno 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

441. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 440 avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.

442. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui ai commi da 440

Continua a pag. 38

## Commenti

### Comma 432

È il fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica.

Questo fondo sarà incrementato di 5 milioni di euro a vantaggio delle università che avranno avviato la procedura di statalizzazione.

### Comma 433

Alle scuole di specializzazione mediche potranno essere ammessi i laureati e i laureandi in medicina e chirurgia (a patto che al compimento degli studi manchi solo l'esame finale) ma all'atto dell'inizio delle lezioni dovranno avere conseguito la laurea e dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

### Comma 434

È prevista una progressiva abolizione della docenza fuori ruolo prima della quiescenza, che andrà a regime al 1° gennaio 2010.

### Comma 435

Vengono stanziati 10 milioni di euro in favore dei conservatori di musica delle accademie e degli istituti superiori per le industrie artistiche.

### Comma 436

È previsto un finanziamento di 3 milioni di euro a favore del centro di ricerca per l'ingegneria genetica di Napoli.

### Commi 437-439

Nell'ambito della individuazione di strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale

d'impresa) viene istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo (pari a 1,25 milioni di euro annui per un triennio) per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese.

Tra gli obiettivi del fondo l'organizzazione di una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, ricerche indagini, una banca dati di best practices.

### Commi 440-443

I commi da 440 a 443 si occupano del Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, istituito presso il Ministero dell'economia. L'obiettivo è la messa in sicurezza contro i rischi da amianto negli edifici pubblici. Il Ministro della salute è chiamato a fornire disposizioni attuative con proprio decreto; è richiesta la collaborazione con il Ministro dell'economia per l'approvazione di un programma decennale per il risanamento. Priorità è data alla messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico.

Il Fondo vale 5 milioni di euro per l'anno 2008.

### Comma 444

Si precisa che il rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano «Contratti di quartiere II» può contare anche sulle somme non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma.

### Commi 445-447

Prende il via la class action e cioè l'azione collettiva risarcitoria

a tutela dei consumatori. Un'opzione in più per il consumatore, che può sempre esercitare l'azione individuale se non vuole aderire all'azione collettiva o intervenire

nell'azione proposta. Sono legittimati a esperire l'azione collettiva risarcitoria le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative (iscritte presso il ministero dell'attività produttive) e altri soggetto appositamente individuati.

Il foro competente è il foro dell'impresa e l'oggetto dell'azione è l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti.

Il risarcimento del danno può avere una fonte contrattuale o extracontrattuale o essere basata su pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali. Il presupposto della class action è la lesione contestuale dei diritti di una pluralità di consumatori.

La questione della legittimazione ad agire è stata oggetto di forti discussioni nell'iter di approvazione della Finanziaria e dopo una iniziale restrizione sono stati ammessi associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere (non solo le associazioni iscritte presso il ministero) e senza un previo riconoscimento amministrativo.

La procedura prevede un soggetto proponente l'azione, al quale gli interessati possono comunicare per iscritto la propria adesione all'azione collettiva. Il limite temporale per l'adesione è l'udienza di precisazione delle conclusioni in appello.

L'esercizio dell'azione collettiva o l'adesione all'azione collettiva interrompe la prescrizione del credito al risarcimento del danno.

Comparso il filtro ministeriale al riconoscimento della legittimazione attiva, le norme introducono un filtro giurisdizionale di ammissibilità.

La domanda è dichiarata inammissibile in tre casi: manifesta infondatezza, conflitto di interessi, inesistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tu-

tela. Se l'azione è ritenuta ammissibile è previsto che dell'iniziativa si dia la maggiore diffusione possibile, così da suscitare le adesioni di consumatori e utenti.

Se, poi, il giudice da ragione al soggetto proponente la class action, con la sentenza devono essere precisati i criteri del risarcimento a favore dei singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio, eventualmente determinando un importo minimo. A questo punto entro 60 giorni l'impresa deve proporre un importo da comunicare a ciascun interessato. Il consumatore può accettare e allora la proposta accettata costituisce titolo esecutivo.

La versione definitiva della class action sopprime la procedura di accordo stragiudiziale. In alternativa alla proposta accettata la legge istituisce la procedura in un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme dovute ai consumatori.

La camera di conciliazione è un organo collegiale (avvocato dei consumatori, avvocato dell'impresa e presidente) Il verbale di conciliazione, da sottoscrivere non dalle parti, ma solo dal presidente, costituisce titolo esecutivo. Alternativa alla camera di conciliazione è la definizione della questione presso gli organismi di conciliazione istituiti con la legge sul rito societario. La finanziaria prevede una vacatio legis di centotanta giorni.

### Comma 448

Competente a giudicare la class action è il tribunale in composizione collegiale (articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile): La norma entrerà in vigore dopo 180 giorni.

### Comma 449

Il comma 449 introduce una modifica formale e cioè l'eliminazione del riferimento

Segue da pag. 37

a 443, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

443. Per le finalità di cui ai commi da 440 al presente comma, il Fondo di cui al comma 444 è dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008.

444. All'articolo 21-bis, comma 1, convertito, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «non impegnate» sono sostituite dalle seguenti: «non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma».

445. Le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscono e disciplinano l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

446. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati

ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può deferire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei con-

tenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.

5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. È fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.

6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazio-

ne quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni».

447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 e 449 diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

448. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

«7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

449. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo II della parte V è sostituita dalla seguente: «Accesso alla giustizia».

450. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario, dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione giuridica dei mutui ipotecari e degli immobili su cui gravano le relative ipoteche, ed in considerazione delle rilevanti conseguenze per le entrate finanziarie dello Stato e per l'ampliamento delle possibilità di scelta dei consumatori, al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo

le parole: «un contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122»;

b) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata»;

c) all'articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi»;

d) all'articolo 8, comma 4, le parole: «di cui al presente articolo non comporta» sono sostituite dalle seguenti: «e la ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano»;

e) all'articolo 13, comma 8-sexies, dopo le parole: «da contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari»;

f) all'articolo 13, comma 8-novies, le parole: «alla scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'estinzione».

451. All'articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, del de-

## Commenti

alle azioni inibitorie alla rubrica del titolo II della parte V, che rimane formulato semplicemente come «accesso alla giustizia».

### Comma 450

Novità in materia di estinzione anticipata, portabilità dei mutui e cancellazione dell'ipoteca. Le tutele in caso di estinzione anticipata e cancellazione automatica dell'ipoteca si applicano al contratto di mutuo stipulato o accollato a

seguito di frazionamento del mutuo.

In materia di portabilità del mutuo si precisa che la nullità del patto che limita la portabilità stessa non impedisce la rinegoziazione, mediante scrittura privata anche non autenticata, tra cliente e banca. Tale rinegoziazione non comporta la perdita di benefici fiscali.

La portabilità deve comunque essere incentivata senza oneri di nessun tipo per il cliente, al quale non devono essere addebitati spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che devono svolgersi secondo procedure di collaborazione interbancaria. Le banche sono chiamate ad agire in tempi brevi e dialogando tra di loro. In materia di cancellazione automatica delle ipoteche si corregge un difetto di formulazione dell'articolo 13, comma 8-novies

del decreto 7/2007, precisando che la dichiarazione della banca circa la non automaticità della cancellazione può realizzarsi non solo alla scadenza del mutuo, ma all'estinzione del mutuo.

### Comma 451

Si apporta una modifica all'articolo 118, comma 4, del testo

unico bancario, in materia di modificazione unilaterale delle condizioni contrattuali. La regola della par condicio banca - cliente si applica le variazioni dei tassi di interesse conseguenti, ma anche a quelle adottate in previsione di decisioni di politica monetaria.

### Comma 452 - 454

Ridisciplinata la normativa relativa al congedo di maternità e parentale per le adozioni e gli affidamenti. Il periodo di congedo (retribuito) di cui è possibile fruire passa da tre a cinque mesi per le adozioni. È prevista, inoltre, una diversa disciplina tra le adozioni nazionali e quelle internazionali. Il congedo può essere fruito i primi cinque mesi dall'ingresso del minore in famiglia per le adozioni nazionali mentre per quelle internazionali può essere considerato utile anche il periodo di permanenza all'estero. La lavoratrice per il periodo di

permanenza all'estero, che è attestato dall'organismo che ha curato la procedura per l'adozione, può eventualmente usufruire di congedo non retribuito. Diverso, invece, il periodo di congedo per l'affidamento di minore che può essere fruito entro cinque mesi ma per il periodo massimo di tre. Sono confermate le disposizioni che già prevedevano la possibilità di fruire del congedo da parte del lavoratore, nel caso in cui non sia la lavoratrice a richiederlo.

### Comma 455 - 456

Cambiano anche le norme per il congedo facoltativo. Il congedo oggi può essere richiesto per qualsiasi ipotesi di adozione, nazionale o internazionale o di affidamento, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia (la precedente disciplina poneva il limite di tre) qualsiasi siano i suoi anni ma comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L'indennità del 30 per cento è prevista soltanto per i primi tre anni.

### Comma 457

È aumentato di 70 milioni di euro il fondo triennale istituito con la finanziaria del 2007 per il Piano straordinario che le regioni dovranno attuare d'intesa con i ministeri delle politiche sociali e dell'istruzione.

Il piano è orientato a raggiungere gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, gli asili nido, i servizi integrativi e innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati.

### Comma 458 - 459

Il Ministero della difesa finanzia con 3 milioni di euro, per il triennio 2008/2010, la costruzione di asilo nido. Questi saranno realizzati negli enti e reparti del Ministero. La programmazione e la realizzazione degli asili terrà conto delle diverse norme previste nelle regioni e sarà definita congiuntamente con il Dipartimento delle politiche sociali.

### Comma 460.

Gli asili nido del Ministero della difesa non sono riservati ai figli dei dipendenti della Difesa, ma vi potranno essere accolti tutti i bambini, in quanto questi asili concorrono ad integrare l'offerta di strutture per la prima infanzia.

### Comma 461

Maggior tutela (a pagamento) per gli utenti dei servizi pubblici locali. Gli enti locali sono garanti della stipula, da parte de-

creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «conseguenti a» sono sostituite dalle seguenti: «adottate in previsione o in conseguenza di».

452. L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.

6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».

453. L'articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

454. L'articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore».

455. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia».

456. L'articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

457. All'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 170 milioni di euro per

l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno 2009».

458. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

459. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 458, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

460. I servizi socio-educativi di cui al comma 458 sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 457.

461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli

standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di

servizio per l'intera durata del contratto stesso.

462. All'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le seguenti lettere:

«c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269».

463. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

464. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro al fine di sostenere e potenziare le attività di ascolto, consulenza e assistenza promosse dall'ente morale «S.O.S. - Il Telefono Azzurro ONLUS» a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento.

465. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 100

Continua a pag. 40

gli enti eroganti della carta della qualità dei servizi. I contenuti e le modalità di pubblicazione sono concordate con le associazioni dei consumatori e le associazioni imprenditoriali. La carta dovrà, comunque, contenere gli standard di qualità e di quantità previsti, le modalità di accesso alle informazioni garantite e quelle per proporre reclamo o per adire alle vie conciliative e giudiziarie. Gli enti erogatori dovranno periodicamente, d'intesa con le associazioni dei consumatori, verificare l'adeguatezza dei parametri di qualità e quantità fissati in relazione alla tipologia di servizio erogato, anche in relazione alle osservazioni espresse direttamente dall'utenza. L'ente locale o l'ato (ambito territoriale ottimale) competente ha la responsabilità del monitoraggio permanente del rispetto dei parametri previsti nel contratto e di quanto stabilito nelle carte dei servizi.

Annualmente, ente locale, gestore del servizio e associazioni dei consumatori aprono un tavolo di confronto per esaminare reclami, proposte e osservazioni pervenute dagli utenti. L'attività di verifica è a carico dell'utente e il relativo onere è inserito nel contratto di servizio per la durata dell'intero contratto.

#### Comma 462

Il Fondo per le politiche della famiglia

istituito con il decreto legge 223 del 2006 (prima lenzuola Ministro Bersani) e le cui finalità sono state individuate nella finanziaria 2007, potrà essere destinato anche a favorire la permanenza od il ritorno in famiglia delle persone non autosufficienti. La Conferenza unificata determinerà criteri e modalità del programma sperimentale di interventi che dovranno ricordarsi con i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona.

Inoltre, detto fondo potrà essere utilizzato per finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo contro l'abuso sessuale dei minori. Ad occuparsene sarà l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile istituito nel 2006.

#### Comma 463 - 464

Tutela per le donne e i minori. Un piano contro la violenza alle donne è finanziato con 20 milioni di euro. Inoltre, è prevista una spesa di 1,5 milioni di euro a favore dell'attività dell'associazione S.O.S. telefono azzurro che ha il fine di tutelare i minori in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, fornendo ascolto, assistenza e consulenza per la soluzione delle problematiche.

#### Comma 465

Incrementato il Fondo per le non auto-

sufficienze istituito con la legge finanziaria dello scorso anno. Alla somma di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 già stanziata sono stati aggiunti ulteriori 100 milioni per il 2008 e 200 per il 2009.

#### Comma 466

La discrezionalità dell'Unione ciechi. Per l'Unione ciechi che riceve il contributo con vincolo di destinazione all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.R.I.F.O.R.) ed all'istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.), non sussiste più l'obbligo di erogarlo in parti uguali. L'imposizione era stata introdotta con la legge finanziaria del 2006.

#### Comma 467 - 469

Aumenta l'indennità mensile per i ciechi. Passa dalle originarie 215.730 lire a 176 euro, l'indennità per i cittadini riconosciuti ciechi, con residuo vivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. L'erogazione della indennità è affidata all'INPS.

#### Comma 470

La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la legge 285 del 1997, è determinata annualmente

con la legge finanziaria ma ora nel limite delle risorse destinate ai comuni.

#### Comma 471 - 473

Spesa pubblica più efficiente. I finanziamenti previsti nel Fondo nazionale per le politiche sociali a favore di Ministero per le politiche sociali, regioni e province autonome sono erogate in via anticipata nella misura massima del 50 per cento, con decreto del Ministro delle finanze. L'anticipazione è disposta al fine di poter disporre una puntuale e tempestiva programmazione degli interventi nel campo sociale. Il riparto dell'anticipazione al Ministero per le politiche sociali, regioni e province, è disposta proporzionalmente in base ai rispettivi stanziamenti dell'anno precedente. L'anticipazione a favore degli enti non fa venir meno le modalità del riparto del Fondo le cui modalità rimangono quelle previste dalla legge 328 del 2000.

#### Comma 474

Istituito il Fondo per la mobilità dei disabili. Finanziato con 5 milioni di euro per il 2008 e 3 milioni per il biennio 2009/2010, il fondo potrà essere incrementato da donazioni e sponsorizzazioni con soggetti pubblici e privati. L'obiettivo è quello di finanziare progetti specifici per la realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto, in

Segue da pag. 39

milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009.

466. Il comma 318 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

467. L'importo dell'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1° gennaio 2008.

468. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 467 si applicano le disposizioni dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

469. Salvo quanto stabilito dai commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente.

470. Al comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «è determinata» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1».

471. Ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Con lo stesso decreto vengono disposte le occorrenti variazioni di bilancio.

472. L'anticipo di cui al comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti di cui si applica l'anticipo.

473. Al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

474. È istituito presso il Ministero dei trasporti il «Fondo per la mobilità dei disabili», con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le somme derivanti da atti di donazione e di liberalità, nonché gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, sentite le rappresentanze delle associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al presente comma.

475. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

476. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione,

il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

477. La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l'esecuzione delle garanzie.

478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

479. Per conseguire il beneficio di cui al comma 476, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 480, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 478.

480. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a 479.

481. Anche al fine di valutare i risultati delle missioni affidate ai singoli Ministeri con il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, e allo scopo di introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, per l'anno 2008 è effettuata una sperimentazione presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca.

482. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri e le metodologie utili alla realizzazione della sperimentazione di cui al comma 481.

483. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità predispone corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei Ministeri di cui al comma 481 al fine della stesura sperimentale del bilancio di genere. Per l'attuazione di tali corsi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2008.

484. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro per i diritti e le pari opportunità presenta alle Camere una relazione sui risultati della sperimentazione di cui al comma 481.

485. È istituito un fondo per l'insediamento nel programma statistico nazionale delle rilevazioni statistiche di genere, da effettuare disaggregando e dando pari visibilità ai dati relativi a donne e uomini e utilizzando indicatori sensibili al genere.

486. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione del comma 485 da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN) anche mediante direttive del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

487. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 484 a 485 si provvede nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2008.

488. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.

489. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 488. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,

e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati.

490. Al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e di altre norme speciali in materia, nonché del comma 488, non costituiscono disponibilità depositate a qualunque titolo ai fini del calcolo del limite del 3 per cento di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e di quello eventualmente stabilito con il decreto di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 40.

491. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di cui al comma 488, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al medesimo comma 488.

492. A decorrere dal 1° gennaio 2008 non si applicano le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.

493. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2008:

a) in 416,42 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

b) in 102,89 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavora-

## Commenti

*Italia e all'estero, dei disabili assistiti da associazioni di volontariato presenti sul territorio. Le modalità per il funzionamento del fondo saranno determinate con decreto congiunto dei ministeri competenti, trasporti, finanze e salute, sentite le rappresentanze delle associazioni di volontariato.*

### Comma 475

*Mutuo agevolato per la prima casa. Con una dotazione di 10 milioni di euro per il biennio 2008/2009 è istituito, presso il Ministero dell'economia e finanze, il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.*

### Comma 476 - 477

*Autorizzata la sospensione nel pagamento delle rate del mutuo contratto per acquistare l'abitazione. Il contraente può richiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte, nel corso di esecuzione del contratto, per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi. La durata del contratto è prorogata di uguale periodo della sospensione e al suo termine riprende in base alle originarie modalità a meno che le condizioni non siano*

*state rinegoziate tra i contraenti. La sospensione non può essere richiesta se è stata avviata la procedura di recupero di escussione delle garanzie.*

### Comma 478

*Al Fondo di solidarietà per i mutui possono accedere anche i soggetti che hanno contratto mutuo da intermediari bancari o finanziari. La richiesta presentata dal mutuatario è inoltrata tramite l'intermediario. Il Fondo provvede, in tal caso, a far fronte agli oneri per le pratiche burocratiche e gli onorari dei notai.*

### Comma 479 - 480

*Per ottenere i benefici previsti dal Fondo di solidarietà, il mutuatario deve dimostrare, in base ai criteri che saranno determinati con decreto congiunto del Ministro dell'economia e finanze e il Ministro della solidarietà sociale, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, delle spese per le pratiche burocratiche e gli onorari dei notai.*

### Comma 481 - 484

*Il bilancio di genere. I Ministeri della sa-*

*lute, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca, partecipano alla sperimentazione per l'introduzione nelle amministrazioni statali del bilancio di genere. Il concetto di bilancio di genere è stato definito ufficialmente nel 1995 a Pechino in occasione della Conferenza mondiale delle donne e promosso dall'Unione Europea e dalla Commissione Europea per i diritti della donna e le pari opportunità. Il Ministero per i diritti e le pari opportunità, quindi, è in prima linea per il raggiungimento di questo obiettivo e, a tale proposito, d'intesa con il Ministero delle finanze predisporrà i criteri e le metodologie necessarie. Inoltre, lo stesso Ministero predisporrà corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei ministeri che partecipano alla sperimentazione, utilizzando, a tal fine, l'apposito stanziamento per l'anno in corso, pari a 2 milioni di Euro. Entro il 31 marzo 2009 il competente Ministro per le pari opportunità presenterà alle Camere la sperimentazione sul bilancio di genere.*

### Comma 484 - 487

*L'Istat per le donne. Al via le rilevazioni*

*statistiche di genere. L'Istat dovrà provvedere a definire le modalità per una presentazione dei dati statistici che dia pari visibilità ai dati relativi a uomini e donne. Per raggiungere l'obiettivo sono stanziati per il 2008, un milione di euro.*

### Commi 488-492

*Le norme recano disposizioni volte ad assicurare un utilizzo dei fondi disponibili cumulati dagli enti previdenziali in termini compatibili con l'obiettivo di debito assunto dall'Italia in sede europea. In particolare, il comma 488 dispone che, al fine di garantire gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo indicati dal Dpef, gli enti previdenziali, a decorrere dal 2008, possono effettuare investimenti immobiliari in forma diretta o tramite erogazione di mutui, previa approvazione dei Ministeri vigilanti, o in forma indiretta, e comunque nel limite complessivo del 7% dei fondi disponibili.*

*Il comma 489 prevede che le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, possano essere in-*

tori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

494. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 493, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2008 in 17.066,81 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 493, lettera a), e in 4.217,28 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 493, lettera b).

495. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 493 e 494 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 493, lettera a), della somma di 910,22 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,56 milioni di euro e di 59,39 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

496. Per fronteggiare l'onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, conseguenti all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, e per consentire il superamento del momentaneo squilibrio di cassa, la predetta gestione può ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

497. Le anticipazioni di cui al comma 496 possono essere richieste entro i limiti di 400 milioni di euro, di 250 milioni di euro e di 150 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010, ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti plu-

riennali. Per gli anni successivi l'INPDAP deve ispirare l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa.

498. Per consentire il ricorso alle anticipazioni di cui al comma 496, è abrogato il comma 3 dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

499. Per realizzare l'unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell'ambito del bilancio unitario dell'INPDAP, previsto dal comma 14 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per consentire la corretta applicazione dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è, e sopra il penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

500. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per l'esercizio 2006, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2006, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2006 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

501. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

502. A decorrere dall'anno 2008,

le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e già iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro è versata, al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.

503. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuari specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS su conforme parere del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

504. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

505. L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si percola a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto.

506. Al fine di consentire la chiu-

sura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opposti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a venti rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opposti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento all'INPS fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

507. Le disposizioni di cui al comma 506 si applicano, con le medesime modalità, anche alle cooperative sociali che hanno un numero non superiore alle quindici unità tra soci e lavoratori dipendenti.

508. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.

509. Per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, ai soggetti in cerca di prima occupazione è riconosciuto un bonus

da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

510. La disposizione di cui al comma 509 è attuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per la finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni per l'anno 2008.

512. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, entro il limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2008, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

513. Al comma 298 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.

Continua a pag. 42

vestite nella forma ed entro il limite di cui al precedente comma. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del Dpr n. 554/1999, n. 554 (processo verbale di consegna), e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzarsi da parte degli organismi deputati.

Il comma 490 dispone che, al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite ai sensi dell'articolo 11 del Dlgs n. 104/1996 e di altre norme speciali in materia, nonché del precedente comma 488, non concorrono a determinare il limite del 3% (rispetto all'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi) relativo alle disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito, di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge n. 119/1981, né l'ulteriore limite eventualmente stabilito con decreto ministeriale ai sensi dell'ottavo

comma dello stesso articolo 40.

Il comma 491 precisa che, con apposito decreto ministeriale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al precedente comma 1 (7% dei fondi disponibili).

Infine, il comma 492 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non si applicano più le percentuali stabilite da norme precedenti a quelle in esame con riferimento agli impieghi delle risorse disponibili degli enti previdenziali pubblici.

#### Commi 493-495

Sono disposizioni relative alle gestioni previdenziali. In primo luogo, il comma 493 determina l'adeguamento, per l'anno 2008, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (Gias) presso l'Inps, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori ed Enpals).

Gli incrementi dei trasferimenti disposti

per il 2008, pari complessivamente a 519,31 milioni di euro, sono determinati:

a) nella misura di 416,42 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'Enpals;

b) nella misura di 102,89 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2008 sono determinati:

- per il Fpld, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l'Enpals in 17.066,81 milioni di euro;
- per il Fpld (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali in 4.217,28 milioni di euro.

Il comma 495 stabilisce che la ripartizione degli importi dei trasferimenti a carico dello Stato considerati nei precedenti commi tra le gestioni interessate deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 della legge n. 241/1990. E che, inoltre, per quan-

to riguarda il trasferimento relativo alle gestioni di cui al comma 493, lettera a), pari a complessivi 17.066,81 milioni di euro, il riparto è al netto delle seguenti quote:

- 910,22 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
- 2,56 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;
- 59,39 milioni di euro, attribuiti all'Enpals.

#### Commi 496-499

Sono disposizioni in materia di anticipazioni tra diverse gestioni previdenziali. Il comma 496, al fine di fronteggiare l'onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (cosiddetta gestione credito) presso l'Inpdap, conseguenti alla disciplina di cui decreto ministeriale n. 45/2007 (il decreto che ha disposto l'iscrizione a tale Gestione anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di tratta-

Segue da pag. 41

296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007, i contributi di cui al primo periodo del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui al comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre 2008».

514. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione del decreto di cui al precedente pe-

riodo si considera effettuata a titolo di acconto. Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

515. Dopo il comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007».

516. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con il

compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, a un migliore coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

517. Per l'anno 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

518. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per l'anno 2008».

519. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di svolgere le proprie funzioni istituzionali nonché di completare i processi di stabilizzazione previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge, a decorrere dall'anno 2008 il

contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro annui dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione:

a) per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a decorrere dall'anno 2010, delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

520. Le risorse stanziare per l'applicazione dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008 sono così utilizzate:

a) euro 1.734.650,70, per il finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro;

b) euro 1.015.000, per l'incremento di organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, pari a sessanta unità.

521. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.

522. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del comma 521 è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30

## Commenti

*mento a carico delle gestioni pensionistiche dell'Inpdap, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'Inpdap) e per consentire il superamento del temporaneo squilibrio di cassa, dispone che la suddetta Gestione può ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni Inpdap. Il comma 497 stabilisce che le richiamate anticipazioni possono essere richieste entro i limiti di 400 milioni di euro per il 2008, 250 milioni di euro per il 2009 e 150 milioni di euro per il 2010. Per gli anni successivi l'Inpdap dovrà esercitare l'attività relativa alla suddetta Gestione ispirandosi a criteri di equilibrio finanziario. Al fine di permettere il ricorso alle anticipazioni in questione, il comma 498 abroga il comma 3 dell'articolo 23 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003). Tale norma disponeva che gli enti previdenziali pubblici devono ridurre le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10% rispetto al consuntivo 2001 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell'Inpdap, ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie dell'ente. Infine, il comma 499, al fine di realizzare l'unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell'ambito del bilancio unitario dell'Inpdap, e al fine di permettere la corretta applicazione dell'articolo 35 della legge n. 448/1998 (in materia di anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'Inps e all'Inpdap), sopprime il penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 335/1995 (riforma Dini delle pensioni) che, al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici, stabilisce un apporto dello Stato a favore della gestione sepa-*

*rata Inpdap dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.*

### Comma 500

*La norma provvede a una regolazione contabile tra le gestioni Inps al fine della copertura dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del dlgs n. 112/1998, valutati in 667,60 milioni di euro per l'esercizio 2006. A tal fine prevede che siano utilizzate:*

*- per un importo complessivo di 559,77 milioni di euro, le somme che risultano trasferite alla «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie (lettera a);*

*- per un importo complessivo di 107,83 milioni, le risorse trasferite all'Inps e accantonate presso la medesima Gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo 2006, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi (lettera b).*

### Commi 501-502

*Le disposizioni concernono la previdenza complementare dei pubblici dipendenti. Il comma 501 prevede che le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001), destinate a far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo), limitatamente allo stanziamento per il 2008, possono essere impiegate anche per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il comma 502 stabilisce che, a decorrere dal 2008, la quota a carico della pubblica am-*

*ministrazione, quale datore di lavoro, della contribuzione al finanziamento del fondo di previdenza complementare del personale del comparto scuola (Fondo «Espero»), annualmente determinate secondo quanto previsto dall'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della predetta legge n. 388/2000 (cioè tramite gli stanziamenti inseriti nella tabella C della legge finanziaria), vengano iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Infine, precisa che la quota del contributo a carico del datore di lavoro deve essere versata al relativo fondo pensione, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.*

### Comma 503

*La norma fornisce interpretazione autentica al calcolo dell'eventuale quota in forma di capitale della pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (cosiddetto Fondo volo), gestito dall'Inps. Confermando le modalità applicative già finora seguite dall'Inps, prevede l'applicabilità, ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione, spettante agli iscritti al Fondo volo antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 480/1988, dei coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il Fondo volo stesso. Tali coefficienti sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'Inps su parere conforme del comitato amministratore del Fondo volo.*

### Commi 504-505

*I commi forniscono due interpretazioni autentiche. Il comma 504 la fornisce in materia di congedo di maternità e di congedo parentale dei lavoratori dipendenti, in particolare degli articoli 25 e 35 del dlgs n.*

*151/2010 (Tu maternità) concernenti, rispettivamente, il trattamento previdenziale del congedo di maternità e del congedo parentale. In sostanza, stabilisce che le richiamate disposizioni si applicano agli iscritti in servizio al 27 aprile 2001, data di entrata in vigore del tu maternità. Tuttavia, viene prevista una clausola di salvaguardia a tutela dei trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati.*

*Il comma 505 stabilisce l'interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 140/1985 in materia di perequazione automatica della maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti, stabilendo che il richiamato comma 3 dell'articolo 6 si interpreta nel senso che la maggiorazione del trattamento di pensione viene perequata a decorrere dal momento della concessione della maggiorazione stessa agli aventi diritto (in sostanza si confermano le modalità di applicazione finora seguite dall'Inps).*

### Commi 506-507

*I commi 506 e 507 recano disposizioni inerenti i contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1 (norma di interpretazione autentica), del dl n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo.*

*Il comma 506 autorizza l'INPS a definire, in via stragiudiziale, il contenzioso derivante dalla richiamata norma interpretativa, a condizione che i soggetti opposti si impegnino al versamento totale dei contributi oggetto di contenzioso, senza il pagamento delle eventuali sanzioni. Il versamento può essere effettuato mediante rate annuali, in numero non superiore a 20, con corresponsione degli interessi legali. Per i soggetti opposti che, in pendenza di giudizio, abbiano già effettuato il pagamento all'Inps dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale,*

per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.

523. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

524. Per il rifinanziamento delle crisi aziendali per cessazione di attività, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2008 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

525. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici

dipendenti, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e dopo le parole: «nonché di 37 milioni di euro per il 2007» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2008».

526. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso forme di previdenza obbligatoria, sono attivati, in via sperimentale, per l'anno 2008, appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito dei quali prevedere anche l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione sotto forma di voucher. Tale prestazione può, altresì, essere erogata a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla strumentazione di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l'impiego e deve in ogni caso essere vincolata all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.

527. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, sono definiti le modalità di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata e l'importo della prestazione di cui al comma 526, nei limiti della spesa complessiva di 40 milioni di euro per l'anno 2008, a valere, per 20 milioni di euro, sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.

528. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un'intesa volta a prevedere l'estensione della sperimentazione di cui al comma 526 e le modalità di coordinamento e di utilizzo a tal fine delle risorse derivanti dalla programmazione regionale del Fondo sociale europeo.

529. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del comma 526, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al comma 526.

530. All'attuazione di quanto previsto dai commi da 526 a 529 si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007-2013,

tenuto conto di quanto previsto dal comma 527, prioritariamente nell'ambito dei Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.

531. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

532. All'articolo 1, comma 2, lettera p), alinea, della legge 3 agosto 2007, n. 123, le parole: «, da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera p), a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, « sono soppresse.

533. All'articolo 1 della citata legge 3 agosto 2007, n. 123, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2,

lettera p), è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008».

534. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010.

535. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi europei in materia migratoria. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

536. Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

537. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 863, le parole: «di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 100 milioni per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'an-

Continua a pag. 44

pari al 40% delle somme versate all'Inps, maggiorato degli interessi legali corrispondenti al periodo compreso tra il momento del pagamento e l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 507 estende la disciplina, con le stesse modalità, alle cooperative sociali che abbiano non più di 15 unità tra soci e lavoratori dipendenti.

#### Commi 508

Il comma istituisce, nello stato di previsione del ministero del lavoro, un Fondo per il finanziamento del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibile», concordato tra il Governo e le parti sociali, del 23 luglio 2007. La dotazione del fondo è pari a 1.264 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni per il 2009, 3.048 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 1.898 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.

#### Commi 509-512

Il comma 509 prevede in favore dei soggetti in cerca di prima occupazione, per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, il riconoscimento di un bonus da spendere per la propria formazione professionale in connessione con le esigenze del mercato del lavoro o anche per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato. Il comma 510 affida a un decreto del ministro del lavoro, di concerto con il ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata, l'attuazione della novità e prevede che per la copertura del relativo onere si attinga sulle risorse del fondo di rotazione (legge n. 845/1978).

Il comma 511 dispone che, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di rotazione di cui alla legge n. 845/1978 per le finalità di cui alla legge n. 40/1987 (attività formative), viene destinata la spesa di 13 milioni di euro per il 2008.

Infine, il comma 512 affida ad un decre-

to del ministro del lavoro, da emanare entro 120 giorni, la determinazione delle modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento dei progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti privati gestori di attività formative di cui alla legge n. 40/1987, entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2008, utilizzando le risorse preordinate allo scopo nel citato Fondo di rotazione.

#### Comma 513

Il comma concerne i contributi per l'acquisto di personal computer (articolo 1, comma 298, della legge finanziaria per il 2007, la n. 296/2006). Prevede l'erogazione dei contributi, utilizzando le risorse del non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica.

#### Comma 514

Il comma reca disposizioni concernenti il trattamento fiscale del trattamento di fine rapporto (tfr) e delle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. Prevede, in particolare, la riduzione del prelievo fiscale sul tfr e sulle indennità equipollenti nonché sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, il cui diritto alla percezione decorra dal 1° aprile 2008, nel limite massimo di spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per il 2008 e 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. I criteri per l'attuazione della riduzione del prelievo saranno dettati con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia da adottarsi entro il 28 febbraio 2008. La norma non precisa i criteri cui dovrà attenersi l'intervento di riduzione della pressione

fiscale, ma si limita a fissare un tetto in termini di oneri per la finanza pubblica conseguenti tale riduzione.

#### Comma 515

Il comma 515 modifica il dlgs n. 252/2005 (riforma della previdenza complementare) aggiungendo norme di carattere fiscale. In realtà, la novità potrebbe avere conseguenze più ampie. Stabilisce, in pratica, l'applicazione del criterio del pro-rata per la disciplina fiscale in funzione del tfr versato nei fondi pensione relativo a periodi precedenti il 2007. E prevede, inoltre, che le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del tfr conferito e disponendo dell'applicabilità per i conferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2007. In sostanza, la disposizione sembrerebbe voler considerare le somme versate come quote di tfr dopo il 31 dicembre 2006, purché maturate entro tale data, alla stessa stregua di quelle già versate entro la medesima data allo stesso titolo, concorrendo quindi (per quanto riguarda la posizione individuale) a formare i montanti delle prestazioni accumulate fino al termine del 2006. I criteri e le modalità per lo scambio di informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di tfr sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

#### Comma 516

Il comma 516 istituisce una commissione di studio sulla tassazione del tfr e delle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, con compiti di proporre modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, nonché al coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all'attuazione del prelievo fiscale.

#### Commi 517-519

Il comma 517 attribuisce a Italia Lavoro spa 14 milioni di euro per l'anno 2008, quale contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali della struttura. Tale onere è posto a carico del fondo per l'occupazione.

Il comma 518 prevede un ulteriore finanziamento, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008, in favore delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con riferimento all'attuazione dell'obbligo formativo.

Infine, il comma 519 incrementa di 25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol).

#### Comma 520

La norma interviene sulle risorse stanziare per il potenziamento del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro (articolo 1, comma 571, della legge n. 296/2006, finanziaria 2007), disponendo, limitatamente all'anno 2008, un utilizzo parzialmente diverso delle medesime risorse. In particolare, si dispone che, per il 2008, le risorse stanziare per incrementare di 60 unità l'organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, siano utilizzate solamente per un importo pari a euro 1.015.000 per la medesima finalità (pre-supponendo, quindi, un'attuazione dell'incremento non immediata e integrale al 1° gennaio 2008), mentre siano destinate, per l'importo residuo pari a euro 1.734.650,70, al finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro.

#### Commi 521-530

Sono disposizioni in materia di ammor-

Segue da pag. 43

no 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015;

b) al comma 866, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili».

538. Il comma 1152 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa

nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per l'anno 2007 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziati sul fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

1152-bis. Per le stesse finalità e nelle medesime proporzioni e modalità stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della Re-

gione siciliana e alle province della regione Calabria sono assegnate rispettivamente le somme di 350 milioni di euro e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

539. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste

dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

540. Il credito d'imposta di cui

al comma 539 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

10 - continua

La prossima puntata sarà pubblicata su ItaliaOggi Sette del 7/1/2008

## Commenti

tizzatori sociali.

Il comma 521, primo periodo, riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 155, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) e nell'articolo 1, comma 410, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) e nell'articolo 1, comma 1190, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008, con un impegno di spesa di 460 milioni di euro, il ministro del lavoro, di concerto con quello dell'economia, possa concedere, anche in deroga alla normativa vigente, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) alle seguenti condizioni:

- la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e a aree regionali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori coinvolti nei medesimi programmi;

- tali programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2008 che recepiscono intese già stipulate in sede istituzionale territoriale e inviati al ministero del lavoro entro il 20 maggio 2008.

Il secondo periodo del comma 521 autorizza la proroga dei trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea posta dal richiamato articolo 1, comma 1190, della legge n. 296/2006.

Il comma 522 precisa che l'importo dei trattamenti corrisposti in base ai precedenti provvedimenti ministeriali di proroga è ridotto nella misura del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nell'ipotesi di ulteriori proroghe.

Il comma 523 prevede la possibilità di concedere, anche per l'anno 2008, nel limite massimo di 45 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione, i trattamenti di cigs e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese del commercio con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Il comma 524 prevede, per il 2008, il finanziamento dell'intervento di proroga per ulteriori 12 mesi (rispetto al periodo ordinario massimo di durata di 12 mesi) del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, previsto dall'articolo 1, comma 1, del dl n. 249/2004, convertito dalla legge n. 291/2004, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o

più stabilimenti o parte di essi. A tale finalità sono destinati 30 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione.

Il comma 525 proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese, di quelle aventi cioè meno di 15 dipendenti, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, prevista dall'articolo 1, comma 1, del dl n. 4/1998. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione, cioè, dell'indennità di mobilità. Il beneficio contributivo può essere concesso per il 2008 nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, tramite l'utilizzazione di una quota corrispondente della dotazione del Fondo per l'occupazione.

Il comma 526, con la finalità di favorire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (tra cui, per esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto), «che non siano assicurati presso forme di previdenza obbligatoria», prevede l'attivazione, in via sperimentale per il 2008, di appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito dei quali prevedere anche l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione economica anche sotto forma di assegno formativo. La norma prevede, inoltre, che tale prestazione possa erogarsi anche a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate agli strumenti di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l'impiego. In ogni caso, l'erogazione della prestazione in oggetto deve essere vincolata all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.

Il comma 527 affida a un decreto del ministro del lavoro, di concerto con il ministro dell'economia, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria, la definizione delle modalità di fruizione della suddetta prestazione, le categorie di lavoratori beneficiari oltre che la durata e l'importo della medesima prestazione, nei limiti complessivi di spesa di 40 milioni di euro per il 2008, utilizzando, per 20 milioni di euro, le risorse finanziarie relative alla programmazione dei fondi comunitari del Fondo sociale europeo (FSE).

Il comma 528 impegna il Governo a presentare alla Conferenza Stato-Regioni, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, «una intesa» volta a disporre l'estensione della sperimentazione della misura di cui al comma 526 nonché le modalità di coordinamento e di utilizzo delle risorse derivanti dalla programma-

zione regionale del FSE.

Il comma 529 invece impegna il Ministro del lavoro a riferire alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle norme dell'articolo in esame, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la possibilità di mettere a regime gli strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al comma 526.

Infine, il comma 530 provvede alla copertura finanziaria tramite l'utilizzazione delle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007/2013, prioritariamente nell'ambito dei Programmi operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.

### Comma 531

La disposizione proroga al 31 dicembre 2008, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà, il termine entro il quale esse possono stipulare i predetti contratti di solidarietà «difensivi», beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del dl n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993.

### Commi 532-534

Le norme sono volte a modificare le modalità di finanziamento previste dall'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge n. 123/2007, per l'attuazione di una parte della delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui alla medesima legge, in particolare per la parte di cui ai nn. 1) e 2) della stessa lettera p), relativa alle attività dirette alla realizzazione di progetti formativi per la prevenzione aziendale nonché al finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e microimprese.

La lettera in esame precisa, tra l'altro, che le previste attività debbano essere finanziate, a decorrere dal 2008, a valere, previo accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007), accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'Inail.

Il comma 532, aggiornando l'alinea della menzionata lettera p), sopprime la predetta modalità di finanziamento. Di conseguenza, viene ripristinata l'originaria destinazione integrale delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge finanziaria per il 2007, alla riduzione dei premi dell'assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi alla gestione separata artigiana.

Il comma 533, introducendo un nuovo comma all'articolo 1 della legge n. 123/2007, in sostituzione della soppressa

modalità di finanziamento, per l'esercizio della delega relativa alla su menzionata lettera p), prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

Infine, il comma 534 incrementa di 7,5 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

### Commi 535-536

Il comma 535 autorizza la spesa di 1.500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, per la partecipazione del Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dalla UE attraverso i fondi europei in materia migratoria. La copertura del relativo onere è ottenuta mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151 della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004) che concerne un fondo istituito presso il ministero dell'interno le cui risorse sono ripartite per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro.

Il comma 536 integra, per l'anno 2008, il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati di 50 milioni di euro.

### Comma 537

La norma ridetermina, per ciascuna annualità dal 2008 al 2015, l'ammontare delle risorse aggiuntive destinate al Fondo per le aree sottoutilizzate, pari a oltre 64 miliardi di euro, già stanziati dall'articolo 1, comma 863, della finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

### Comma 538

Il comma sostituisce integralmente il comma 1152 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) e introduce il comma 1152-bis, con la finalità di innovare le disposizioni già previste in materia di interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da Anas.

Il testo aggiornato del comma 1152 fa riferimento solo all'anno 2007 (considerando gli anni 2008 e 2009 nel successivo comma 1152-bis), confermando la procedura già indicata: il Cipe, in sede di riparto delle somme stanziati sul Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas), assegna 500 milioni di euro complessivi per il 2007 agli interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria in Sicilia (per un importo di 350 milioni) e in Calabria (per i rimanenti 150 milioni), non compresa nelle strade gestite da Anas.